

Procedura di consultazione concernente l'imposizione individuale: confronto delle disposizioni di legge

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
Legge federale sull'imposta federale diretta			
Art. 3 cpv. 5, secondo a quinto periodo LIFD	Art. 3 cpv. 5, secondo a quinto periodo 5 ... Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.	Art. 3 cpv. 5, secondo e terzo periodo (concerne soltanto i testi tedesco e francese) nonché quarto e quinto periodo 5 ... L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9. Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'imposizione delle persone fisiche previste dai trattati internazionali.	Art. 3 cpv. 5, secondo e terzo periodo (concerne soltanto i testi tedesco e francese) nonché quarto e quinto periodo quarto e quinto periodo 5 ... L'obbligo fiscale si estende anche ai figli soggetti all'autorità parentale ai sensi dell'articolo 9. Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'imposizione delle persone fisiche previste dai trattati internazionali.
Art. 8a-9a LIFD	Art. 9 Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale 1 Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. 1bis Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata. ⁸ 2 Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da atti-vità lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale. ²	Art. 8a 1 I proventi e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile, a prescindere dal regime dei beni, e di altri suoi diritti legali. 2 I costi di conseguimento sono attribuiti al contribuente in funzione dei proventi corrispondenti. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto di debito. Art. 9 Figli sotto l'autorità parentale 1 Il reddito di un figlio soggetto all'autorità parentale congiunta è tassato in ragione della metà per ciascun genitore. In caso contrario, il reddito del figlio è cumulato con quello della persona che esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio. 2 Il figlio è tassato individualmente sul reddito derivante da un'attività lucrativa. Art. 9a Persone in unione domestica registrata Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.	Art. 8a 1 I proventi e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile, a prescindere dal regime dei beni, e di altri suoi diritti legali. 2 I costi di conseguimento sono attribuiti al contribuente in funzione dei proventi corrispondenti. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto di debito. Art. 9 Figli sotto l'autorità parentale 1 Il reddito di un figlio soggetto all'autorità parentale congiunta è tassato in ragione della metà per ciascun genitore. In caso contrario, il reddito del figlio è cumulato con quello della persona che esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio. 2 Il figlio è tassato individualmente sul reddito derivante da un'attività lucrativa. Art. 9a Persone in unione domestica registrata Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 13 cpv. 1 e 2 LIFD	Art. 13 Responsabilità e responsabilità solidale	Art. 13, rubrica, cpv. 1 e 2 Responsabilità solidale	Art. 13, rubrica, cpv. 1 e 2 Responsabilità solidale

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolubile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.</p> <p>² La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.</p>	<p>¹ Abrogato</p> <p>² Abrogato</p>	<p>¹ Abrogato</p> <p>² Abrogato</p>
<p>Art. 14 cpv. 2 e 4 LIFD</p>	<p>Art. 14 cpv. 2 e 4</p> <p>² I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.</p> <p>⁴ L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2^{bis}, secondo periodo, non è applicabile.</p>	<p>Art. 14 cpv. 2 e 4</p> <p>² Abrogato</p> <p>⁴ L'imposta è calcolata secondo l'articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2 non è applicabile.</p>	<p>Art. 14 cpv. 2 e 4</p> <p>² Abrogato</p> <p>⁴ L'imposta è calcolata secondo l'articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2 non è applicabile.</p>
<p>Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e h^{bis}, cpv. 1^{bis} lett. b e c, nonché cpv. 2 e 3 LIFD</p>	<p>Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e h^{bis}, cpv. 1^{bis} lett. b e c, nonché cpv. 2 e 3</p> <p>¹ Sono dedotti dai proventi:</p> <p>g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2. 1700 franchi per gli altri contribuenti; <p>h. le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui</p>	<p>Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e h^{bis}, cpv. 1^{bis} lett. b e c, nonché cpv. 2 e 3</p> <p>¹ Sono dedotti dai proventi:</p> <p>g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente, fino a concorrenza di una somma globale di 1700 franchi;</p> <p>h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a–c al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano il 5 per cento dei proventi imponibili,</p>	<p>Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e h^{bis}, cpv. 1^{bis} lett. b e c, nonché cpv. 2 e 3</p> <p>¹ Sono dedotti dai proventi:</p> <p>g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente, fino a concorrenza di una somma globale di 1700 franchi;</p> <p>h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a–c al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano il 5 per cento dei proventi imponibili,</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33;</p> <p>^h^{bis}. le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;</p> <p>¹^{bis} Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:</p> <p>a. della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;</p> <p>b. di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.</p> <p>² Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.</p> <p>³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività</p>	<p>dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;</p> <p>^h^{bis}. le spese per disabilità del contribuente o delle persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a–c disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002¹ sui disabili al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c;</p> <p>¹^{bis} Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:</p> <p>b. di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta, la deduzione per ciascun genitore è pari alla metà dell'importo; negli altri casi, ha diritto alla deduzione la persona che può far valere la deduzione di 9000 franchi di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b;</p> <p>c. di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c.</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate, fino a concorrenza dell'importo massimo:</p> <p>a. il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale esclusiva;</p>	<p>dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;</p> <p>^h^{bis}. le spese per disabilità del contribuente o delle persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a–c disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002² sui disabili al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c;</p> <p>¹^{bis} Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:</p> <p>di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta, la deduzione per ciascun genitore è pari alla metà dell'importo; negli altri casi, ha diritto alla deduzione la persona che può far valere la deduzione di 9000 franchi di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b;</p> <p>di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c.</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate, fino a concorrenza dell'importo massimo:</p> <p>a. il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale esclusiva;</p>

¹ RS 151.3

² RS 151.3

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.	<ul style="list-style-type: none"> b. ciascuno per la metà, i due genitori che vivono in comunione domestica con il figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta; c. ciascuno per la metà, i due genitori separati con i quali vive alternativamente in comunione domestica il figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta. 	<ul style="list-style-type: none"> b. ciascuno per la metà, i due genitori che vivono in comunione domestica con il figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta; c. ciascuno per la metà, i due genitori separati con i quali vive alternativamente in comunione domestica il figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta.
Art. 34 lett. a LIFD	<p>Art. 34 lett. a Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; 	<p>Art. 34 lett. a Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; 	<p>Art. 34 lett. a Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; sono fatti salvi gli articoli 33 capoverso 1 lettera c e 35 capoverso 1^{bis};
Art. 35 cpv. 1 e 1^{bis} LIFD	<p>Art. 35 cpv. 1 ¹ Sono dedotti dal reddito netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi. 	<p>Art. 35 cpv. 1 ¹ Sono dedotti dal reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 9000 franchi per ogni figlio minorenni sotto l'autorità parentale del contribuente al cui sostentamento il contribuente provvede; un genitore può dedurre la metà dell'importo se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e al genitore non sono stati versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c; b. 9000 franchi per ogni figlio maggiorenne in formazione, al cui sostentamento il contribuente provvede in maniera esclusiva; se provvedono al suo sostentamento entrambi i genitori, il genitore che versa gli aiuti maggiori può dedurre 9000 franchi e l'altro genitore può far valere la deduzione di 6500 franchi di cui alla lettera c, sempre che il suo aiuto uguagli almeno l'importo di tale deduzione; c. 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente 	<p>Art. 35 cpv. 1 e 1^{bis} ¹ Sono dedotti dal reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 9000 franchi per ogni figlio minorenni sotto l'autorità parentale del contribuente al cui sostentamento il contribuente provvede; un genitore può dedurre la metà dell'importo se il figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e al genitore non sono stati versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c; b. 9000 franchi per ogni figlio maggiorenne in formazione, al cui sostentamento il contribuente provvede in maniera esclusiva; se provvedono al suo sostentamento entrambi i genitori, il genitore che versa gli aiuti maggiori può dedurre 9000 franchi e l'altro genitore può far valere la deduzione di 6500 franchi di cui alla lettera c, sempre che il suo aiuto uguagli almeno l'importo di tale deduzione; c. 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
		<p>provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per i figli minorenni e le persone divorziate o separate legalmente o di fatto per i quali è già fatta valere la deduzione di cui alla lettera a o b oppure di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c;</p> <p>6000 franchi per i contribuenti che gestiscono una propria economia domestica oppure che vivono in comunione domestica con persone per le quali possono far valere la deduzione di cui alla lettera a, b o c.</p>	<p>provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per i figli minorenni e le persone divorziate o separate legalmente o di fatto per i quali è già fatta valere la deduzione di cui alla lettera a o b oppure di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c;</p> <p>6000 franchi per i contribuenti che gestiscono una propria economia domestica oppure che vivono in comunione domestica con persone per le quali possono far valere la deduzione di cui alla lettera a, b o c.</p> <p>^{1bis} Se un contribuente non separato legalmente o di fatto vive con una persona senza reddito imponibile o con un reddito netto inferiore, gli sono dedotti dal reddito 14 500 franchi. La deduzione aumenta in misura pari all'importo delle deduzioni di cui al capoverso 1 lettera a e all'articolo 33 capoverso ^{1bis} lettera b fatte valere dal contribuente; si riduce di 0.50 franchi per ogni franco del reddito netto del coniuge. Non può superare la differenza tra il reddito netto superiore e quello inferiore.</p>
Art. 36 LIFD	<p>Art. 36</p> <p>¹ L'imposta per un anno fiscale è: <i>si veda la disposizione corrispondente</i></p> <p>² Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a: <i>si vede la disposizione corrispondente</i></p> <p>^{2bis} Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.</p> <p>³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.</p>	<p>Art. 36</p> <p>¹ L'imposta per un anno fiscale è: <i>si veda la disposizione corrispondente</i></p> <p>² L'ammontare dell'imposta è ridotto di 251 franchi per:</p> <p>a. ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne in formazione che vive in comunione domestica con il contribuente e per il quale quest'ultimo può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio minorenne è soggetto all'autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, la riduzione per ogni genitore è pari alla metà; negli altri casi, ha diritto alla riduzione la persona che può far valere la deduzione di 9000 franchi di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b;</p>	<p>Art. 36</p> <p>¹ L'imposta per un anno fiscale è: <i>si veda la disposizione corrispondente</i></p> <p>² L'ammontare dell'imposta è ridotto di 251 franchi per:</p> <p>a. ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne in formazione che vive in comunione domestica con il contribuente e per il quale quest'ultimo può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio minorenne è soggetto all'autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, la riduzione per ogni genitore è pari alla metà; negli altri casi, ha diritto alla riduzione la persona che può far valere la</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
		<p>b. ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest'ultimo può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c.</p> <p>³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.</p>	<p>deduzione di 9000 franchi di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b;</p> <p>b. ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest'ultimo può far valere la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera c.</p> <p>³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.</p>
Art. 37b cpv. 1, terzo periodo LIFD	<p>Art. 37b cpv. 1, terzo periodo</p> <p>¹ ... Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. ...</p>	<p>Art. 37b cpv. 1, terzo periodo</p> <p>¹ Concerne soltanto i testi tedesco e francese</p>	<p>Art. 37b cpv. 1, terzo periodo</p> <p>¹ Concerne soltanto i testi tedesco e francese</p>
Art. 38 cpv. 2 LIFD	<p>Art. 38 cpv. 2</p> <p>² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2^{bis}, primo periodo.</p>	<p>Art. 38 cpv. 2</p> <p>² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoverso 1.</p>	<p>Art. 38 cpv. 2</p> <p>² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoverso 1.</p>
Art. 39 cpv. 1 LIFD	<p>Art. 39 cpv. 1</p> <p>¹ Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.</p>	<p>Art. 39 cpv. 1</p> <p>¹ Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull'ammontare dell'imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell'ammontare dell'imposta in virtù dell'articolo 36 capoverso 2 è arrotondata al franco superiore o inferiore.</p>	<p>Art. 39 cpv. 1</p> <p>¹ Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull'ammontare dell'imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell'ammontare dell'imposta in virtù dell'articolo 36 capoverso 2 è arrotondata al franco superiore o inferiore.</p>
Art. 42 LIFD	<p>Art. 42 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio</p> <p>¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all'articolo 9 capoverso 1 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.</p>	<p>Art. 42</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 42</p> <p>Abrogato</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>² In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.</p> <p>³ Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1). Per il resto del periodo fiscale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. L'articolo 40 capoverso 3 si applica per analogia.</p>		
Art. 83 cpv. 2 LIFD	<p>Art. 83 cpv. 2</p> <p>² I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.</p>	<p>Art. 83 cpv. 2</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 83 cpv. 2</p> <p>Abrogato</p>
Art. 85 cpv. 1-3 LIFD	<p>Art. 85 cpv. 1-3</p> <p>¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>² Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.</p> <p>³ La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).</p>	<p>Art. 85 cpv. 1-3</p> <p>¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alla tariffa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>² Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a-c). La deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera d non è presa in considerazione. L'AFC pubblica l'ammontare degli importi forfettari.</p> <p>³ Abrogato</p>	<p>Art. 85 cpv. 1-3</p> <p>¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alla tariffa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>² Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a-c). Le deduzioni di cui all'articolo 35 capoversi 1 lettera d e ¹bis non sono prese in considerazione. L'AFC pubblica l'ammontare degli importi forfettari.</p> <p>³ Abrogato</p>
Art. 89 cpv. 3 LIFD	<p>Art. 89 cpv. 3</p>	<p>Art. 89 cpv. 3</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 89 cpv. 3</p> <p>Abrogato</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>³ È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.</p>		
<p>Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo LIFD</p>	<p>Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.</p> <p>³ Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. ...</p>	<p>Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. ...</p>	<p>Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. ...</p>
<p>Art. 99a cpv. 1 lett. a LIFD</p>	<p>Art. 99a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;</p>	<p>Art. 99a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;</p>	<p>Art. 99a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;</p>
<p>Art. 113 LIFD</p>	<p>Art. 113</p> <p>¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.</p> <p>² Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.</p> <p>³ I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.</p> <p>⁴ Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.</p>	<p>Art. 113</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 113</p> <p>Abrogato</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
Art. 114 cpv. 1 LIFD	Art. 114 cpv. 1 ¹ Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.	Art. 114 cpv. 1 ¹ Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato.	Art. 114 cpv. 1 ¹ Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi non separati legalmente o di fatto hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
Art. 117 cpv. 3 e 4 LIFD	Art. 117 cpv. 3 e 4 ³ Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente. ⁴ Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a ciascuno di loro.	Art. 117 cpv. 3 e 4 ³ Abrogato ⁴ Abrogato	Art. 117 cpv. 3 e 4 ³ Abrogato ⁴ Abrogato
Art. 147 cpv. 1 LIFD	Art. 147 cpv. 1 ¹ Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.	Art. 147 cpv. 1 ¹ Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.	Art. 147 cpv. 1 ¹ Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza; d. se il reddito netto del coniuge si riduce successivamente; in questo caso la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1 ^{bis} deve essere adeguata e il capoverso 2 non è applicabile.
Art. 151 LIFD	Art. 151 ¹ L'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero	Art. 151 ¹ L'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero	Art. 151 ¹ L'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta,

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.</p> <p>² Il recupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.</p>	<p>che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.</p> <p>² Il recupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.</p>	<p>ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.</p> <p>² Il recupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.</p> <p>³ In caso di successivo aumento del reddito netto del coniuge, la deduzione di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} viene adeguata e l'imposta non incassata recuperata. Il capoverso 2 non è applicabile.</p>
Art. 180 LIFD	<p>Art. 180</p> <p>Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 177. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 177.</p>	<p>Art. 180</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 180</p> <p>Abrogato</p>
Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni			
Art. 3 cpv. 3 e 4 LAID	<p>Art. 3 cpv. 3 e 4</p> <p>³ Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.</p> <p>⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita</p>	<p>Art. 3 cpv. 3 e 4</p> <p>³ Il reddito, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile, a prescindere dal regime dei beni, e di altri suoi diritti legali. I costi di conseguimento gli sono attribuiti in base ai proventi conseguiti. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto di debito. Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale congiunta sono cumulati in ragione della metà con quelli di ciascun genitore. In caso contrario, sono cumulati con quelli della persona che esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.</p>	<p>Art. 3 cpv. 3 e 4</p> <p>³ Il reddito, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile, a prescindere dal regime dei beni, e di altri suoi diritti legali. I costi di conseguimento gli sono attribuiti in base ai proventi conseguiti. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto di debito. Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale congiunta sono cumulati in ragione della metà con quelli di ciascun genitore. In caso contrario, sono cumulati con quelli della persona che esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.	⁴ Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.	⁴ Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 6 cpv. 2 LAID	Art. 6 cpv. 2 ² I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.	Art. 6 cpv. 2 Abrogato	Art. 6 cpv. 2 Abrogato
Art. 9 cpv. 2 lett. g, h, h^{bis} e k LAID	Art. 9 cpv. 2 lett. g, h, h ^{bis} e k ² Sono deduzioni generali: g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario; h. le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; h ^{bis} le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; k. una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due	Art. 9 cpv. 2 lett. g, h, h ^{bis} e k ² Sono deduzioni generali: g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario; h. le spese per malattia e infortunio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo dopo deduzione di tutte le prestazioni fornite da assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; h ^{bis} . le spese per disabilità del contribuente o dei figli e delle altre persone bisognose disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 ³ sui disabili al cui sostentamento egli provvede; k. Abrogata	Art. 9 cpv. 2 lett. g, h, h ^{bis} e k ² Sono deduzioni generali: g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario; h. le spese per malattia e infortunio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo dopo deduzione di tutte le prestazioni fornite da assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; h ^{bis} . le spese per disabilità del contribuente o dei figli e delle altre persone bisognose disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 ⁴ sui disabili al cui sostentamento egli provvede; k. Abrogata

³ RS 151.3⁴ RS 151.3

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;		
Art. 11 cpv. 1 LAID	Art. 11 cpv. 1 ¹ Per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.	Art. 11 cpv. 1 Abrogato	Art. 11 cpv. 1 Abrogato
Art. 18 LAID	Art. 18 ¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio. ² In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale. ³ Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 3 cpv. 3). Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso 3 e 17 capoversi 3 e 4 si applicano per analogia.	Art. 18 Abrogato	Art. 18 Abrogato
Art. 32 cpv. 2 LAID	Art. 32 cpv. 2 ² I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.	Art. 32 cpv. 2 Abrogato	Art. 32 cpv. 2 Abrogato
Art. 33 cpv. 1-3 LAID	Art. 33 cpv. 1-3 ¹ La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. ² Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta	Art. 33 cpv. 1-3 ¹ La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. ² Abrogato ³ Le spese professionali, i premi d'assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in	Art. 33 cpv. 1-3 ¹ La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. ² Abrogato

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.</p> <p>³ Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari.</p>	<p>considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare degli importi forfettari.</p>	<p>³ Le spese professionali, i premi d'assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare degli importi forfettari.</p>
<p>Art. 33a cpv. 3 LAID</p>	<p>Art. 33a cpv. 3</p> <p>³ È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.</p>	<p>Art. 33a cpv. 3</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 33a cpv. 3</p> <p>Abrogato</p>
<p>Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo LAID</p>	<p>Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.</p> <p>³ Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.</p>	<p>Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. ...</p>	<p>Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo</p> <p>² Abrogato</p> <p>³ La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. ...</p>
<p>Art. 35a cpv. 1 lett. a LAID</p>	<p>Art. 35a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;</p>	<p>Art. 35a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;</p>	<p>Art. 35a cpv. 1 lett. a</p> <p>¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:</p> <p>a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;</p>
<p>Art. 36a cpv. 2 LAID</p>	<p>Art. 36a cpv. 2</p> <p>² Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere per il coniuge una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell'aliquota.</p>	<p>Art. 36a cpv. 2</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 36a cpv. 2</p> <p>Abrogato</p>
<p>Art. 40 LAID</p>	<p>Art. 40</p> <p>¹ I coniugi che vivono in comunione domestica esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.</p>	<p>Art. 40</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 40</p> <p>Abrogato</p>

Articolo	Diritto vigente	Imposizione individuale variante 1	Imposizione individuale variante 2
	<p>² Entrambi firmano la dichiarazione di imposta. Ove la dichiarazione sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.</p> <p>³ I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.</p>		
<p>Art. 57 cpv. 4 LAID</p>	<p>Art. 57 cpv. 4</p> <p>⁴ Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.</p>	<p>Art. 57 cpv. 4</p> <p>Abrogato</p>	<p>Art. 57 cpv. 4</p> <p>Abrogato</p>